

REGIONE SICILIANA



**ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO  
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la L.R n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino e s.m.i;

VISTA la L.R n. 2 del 8 febbraio 2007 - art. 35 con la quale l'Istituto Regionale della Vite e del Vino è stato riconosciuto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTE la L.R. 8/2000, la L.R. 10/2000, la L.R. 4/2003, la L.R. 17/04 e la L.R. 19/2005;

VISTE le delibere consiliari n. 107/2009 e n. 3/2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

VISTA la delibera commissariale n. 2 del 31 maggio 2013 relativa alla nomina del Dr. Lucio Giuseppe Monte quale Dirigente Generale dell'Ente Istituto approvata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con nota n. 20060 del 17 giugno 2013;

VISTO l'art.42 della L.R. 27/04/99 n.10 che ha introdotto nella Regione Siciliana il rapporto di lavoro a tempo parziale mediante trasformazione del rapporto di lavoro, su richiesta dei dipendenti;

VISTA la circolare della Presidenza della Regione Siciliana 20/06/2000 N.18878 integrata e modificata dalla circolare 04/05/2001 N.13922 e dalla circolare 16/06/2003 N. 12841;

VISTO l'art.78 del vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R.10/2000;

VISTO il D.D.G. n. 89 del 24/03/2011 con il quale veniva concesso al dipendente Sig. Alletto Sandro il rapporto di lavoro part-time;

VISTO il D.D.G. n. 143 del 08/03/2013 con il quale veniva concesso al dipendente Sig. Alletto Sandro la modifica del periodo di part-time con una prestazione lavorativa dell'83,33% come segue:

dal 01.07 al 31.08 di ciascun anno di sospensione dell'attività lavorativa

dal 01.01 al 30.06 e dal 01.09 al 31.12 di ciascun anno di prestazione lavorativa;

VISTA l'istanza del 07/04/2015 prot. n. 2854 con la quale il dipendente Sig. Alletto Sandro cat.C8, in servizio dal 16/12/1989, ha chiesto di avere concesso la modifica, del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, di cui al D.D.G. n. 143 del 08/03/2013 dall'01/07/2015 al 30/09/2015;

CONSIDERATO che con la predetta nota il Sig. Alletto Sandro ha dichiarato di non svolgere altra prestazione di lavoro impegnandosi a comunicare eventuali variazioni;

VISTA la nota prot. n. 3804 del 12/05/2015 con cui il dirigente U.O. Enoturismo cui il predetto dipendente è assegnato ha espresso nulla osta alla predetta modifica;

CONSIDERATO che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto ad un trattamento economico, anche accessorio, proporzionale alla prestazione lavorativa, sia per quanto riguarda la retribuzione che il trattamento di fine rapporto, il trattamento pensionistico e gli assegni per il nucleo familiare e ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno;

CONSIDERATO, altresì, che il dipendente Alletto Sandro non si trova nelle condizioni ostative previste dal comma 4 del predetto art. 78 del CCRL 2002/2005 del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge 10/2000;

## DECRETA

- modificare il rapporto di lavoro a tempo parziale del dipendente Alletto Sandro con effetti dal 01/07/2015 al 30/09/2015 con prestazione lavorativa pari al 75 % come di seguito specificato:  
dal 01/07/2015 al 30/09/2015 sospensione dell'attività lavorativa  
dal 01/10/2015 al 30/06/2016 prestazione dell'attività lavorativa.

**(Dott.ssa Emilia Mulè)**  
**Il Dirigente U.O Personale**

*Emilia Mulè*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Lucio Giuseppe Monte)**

*Lucio Giuseppe Monte*